

## CONTRATTO DI APPALTO

Tra l’Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (nel seguito indicato come “ENEA”) con sede e domicilio fiscale in Roma – Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76, codice fiscale n. 01320740580, P.IVA 00985801000, in persona del Delegato alla Spesa Ing. Giulia Monteleone, da una parte, e l’Impresa Ariespace S.r.l. Spin-off dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede e domicilio fiscale in via Nuova Poggioreale Centro Polifunzionale ED 13, 80143 NAPOLI (NA) codice fiscale e P.IVA 05291901212, in persona del Ing. Carlo De Michele, dall’altra parte, si conviene e si stipula quanto segue:

### **ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO**

L’ENEA concede in appalto all’Impresa, la quale per sua parte dichiara di accettare e di assumere l’appalto medesimo con propria organizzazione e con gestione a proprio rischio, per servizi tecnici e scientifici avente come oggetto **“Sviluppo di un toolbox GIS pe la modellazione del paesaggio per l’integrazione di (agro-)fotovoltaico con la classificazione dell’uso suolo”**, secondo quanto previsto nel presente contratto e nei documenti e condizioni richiamati al successivo art. 2.

### **ART. 2 - DOCUMENTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI**

L’appalto è soggetto all’esatta osservanza delle condizioni stabilite nei seguenti documenti:

- Allegato Tecnico;
- Patto di integrità;
- Offerta dell’Impresa del 05/04/2024,

L’Impresa dichiara di conoscere ed accettare integralmente gli allegati al

presente contratto che, sottoscritti dalle Parti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

L'impresa dichiara inoltre di conoscere ed accettare integralmente e si impegna a rispettare il Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) ENEA - Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza, nonché il Codice di comportamento dei dipendenti ENEA, entrambi pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia.

**ART. 3 – FORMA ED IMPORTO DELL'APPALTO – VARIAZIONI –**

**QUINTO D'OBBLIGO**

L'appalto sarà eseguito e remunerato con sistema "a corpo".

L'importo complessivo del contratto, per l'intera durata dello stesso, ammonta a € 36.900,00 (trentaseimilanovecento,00) - IVA esclusa - al netto del ribasso del 0,27 % praticato dall'Impresa in fase di presentazione dell'offerta.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento od una diminuzione del servizio/della fornitura, l'Impresa sarà obbligata ad assoggettarvisi alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto, qualora tale facoltà sia prevista nella documentazione di gara. In tale caso, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, l'Impresa non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In ogni caso, si applica quanto previsto dall'art. 120 del Codice in ordine alle modifiche del contratto in corso di esecuzione.

**ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto avrà la durata fino al 30/11/2024 con decorrenza dalla data del verbale di avvio delle attività da sottoscrivere entro 45 giorni dalla stipula, con facoltà di recesso unilaterale da parte dell'ENEA, senza oneri aggiuntivi per

l’Agenzia, con preavviso scritto di almeno tre mesi da comunicarsi all’Impresa.

In tale ipotesi, fermo restando il pagamento delle prestazioni/forniture già eseguite, nulla sarà dovuto all’Impresa quale onere per mancato utile o per qualsiasi altro indennizzo o rimborso.

#### **ART. 5 – ANTICIPAZIONI, PAGAMENTI E TRASPARENZA**

Ai sensi dell’art. 125 comma 1 del D. Lgs. n.36/2023 l’importo dell’anticipazione sarà calcolato pari al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale, oltre IVA.

Per i contratti pluriennali l’importo dell’anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione erogata, comprensiva dell’IVA versata da ENEA. Tale importo è maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma 3, del Codice con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.

L’importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono

	dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della
	anticipazione.
	I pagamenti saranno effettuati ad esito positivo del DURC (documento unico
	di regolarità contributiva), previo benestare del Responsabile Unico del
	Progetto entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture.
	Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello
	0,50% dell'imponibile della fattura; le ritenute saranno svincolate, in sede di
	liquidazione finale, dopo l'approvazione del Certificato di Verifica di
	Conformità. Le fatture dovranno riportare gli importi al netto della trattenuta
	applicata. L'IVA verrà calcolata sull'importo al netto della trattenuta. ENEA
	accetterà esclusivamente le fatture emesse con le modalità che precedono e
	rifiuterà, sul sistema SDI, le fatture che non prevedano la trattenuta dello 0,50%
	nell'importo della fattura stessa.
	Tutte le trattenute dello 0,50% effettuate verranno liquidate al termine del
	contratto, a seguito del collaudo o del verbale di regolare esecuzione, con la
	emissione di una unica fattura assoggettata all'IVA.
	Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D. Lgs. n.36/2023 in caso di inadempienza
	contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a
	personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari
	di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione
	appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente
	all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
	assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
	In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al
	primo periodo, il Responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto

	inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi
	quindici (15) giorni.
	Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
	richiesta entro il termine suindicato, la stazione appaltante paga anche in corso
	d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo
	importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme
	dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento
	diretto.
	Ai sensi dell'art 125 commi 5-7 del D. Lgs. n. 36/2023 all'esito positivo della
	verifica di conformità o regolare esecuzione, e comunque entro un termine non
	superiore a sette (7) giorni dagli stessi, il Responsabile unico del progetto
	rilascia il certificato di pagamento, ai fini dell'emissione della fattura da parte
	dell'appaltatore. Il pagamento della rata di saldo è effettuato nel termine di
	trenta (30) giorni decorrenti dalla data di emissione del Certificato di Verifica
	di Conformità o del certificato di regolare esecuzione.
	Non si procederà al mandato di pagamento anche nel caso di accertata
	irregolarità dell'Impresa con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
	delle tasse.
	L'appaltatore emetterà le fatture elettroniche intestate all'ENEA – Agenzia
	Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico
	sostenibile e le trasmetterà al Sistema di Interscambio (SDI), gestito
	dall'Agenzia delle Entrate.
	A tal fine l'ENEA comunica che il Codice Univoco dell'Ufficio del Centro
	Ricerche Portici (CUU), destinatario delle fatture, è il seguente: <b>Y7KDB0</b> .
	Tale CUU dovrà essere inserito dall'appaltatore in apposito campo della fattura

elettronica unitamente alla specifica indicazione di “Fattura PA”.

Per garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto della fattura elettronica è necessaria l’apposizione da parte dell’appaltatore della firma elettronica qualificata sulla fattura da trasmettere al SDI.

La fattura dovrà altresì riportare il riferimento contrattuale specifico:

**-Contratto: n. TERIN/2024/063;**

**- N. impegno 3130/2024;**

**- CIG: B0FB29E634**

**- CUP: I53C22003010001**

ENEA, quale istituzione rientrante nell’elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, pubblicato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 giugno 2017 che fissa le modalità di attuazione dell’art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell’IVA, è soggetto all’applicazione dello “*split payment*”.

Il pagamento sarà subordinato all’esito della verifica richiesta per legge ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, secondo le modalità attuative previste nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008.

L’appaltatore (o il subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese) ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 136 del 13 agosto 2010 è obbligato alla tracciabilità dei flussi finanziari e, a pena di nullità assoluta del contratto ai sensi del comma 8 del citato art. 3, comunica all’Agenzia, per le transazioni finanziarie riferibili al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone

delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le parti sono a conoscenza che, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della predetta legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di qualsiasi strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto con oneri a carico della parte inadempiente agli obblighi di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 della stessa legge.

#### **ART. 6 – PENALI**

I termini indicati da ENEA per l'esecuzione delle attività contrattuali sono vincolanti, pertanto, qualora la società aggiudicataria non dovesse rispettarli, sarà tenuta a corrispondere una penale, ai sensi dell'art 126 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, dell'0,1% (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

#### **ART. 7 – REVISIONE PREZZI**

Ai sensi dell'art 60 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 36/2023, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente, si attiva la clausola di revisione dei prezzi.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano

gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, come elaborati dall'ISTAT.

L'Impresa potrà richiedere la revisione dei prezzi una sola volta per ciascuna annualità e la richiesta dovrà essere inoltrata via PEC al RUP unitamente ad eventuali documenti probatori per comprovare l'aumento dei prezzi (ad esempio la dichiarazione di fornitori o subcontraenti; le fatture pagate per l'acquisto di materiali; le bollette per utenze energetiche).

ENEA garantisce il rispetto del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale ai sensi dell'art. 9 Codice.

#### **ART. 8 – GARANZIE DI ESECUZIONE**

Non è prevista la garanzia definitiva.

#### **ART. 9 –RAPPRESENTANTI DELL'ENEA E DELL'IMPRESA**

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto ENEA è designato nella persona del Dott.ssa Paola Delli Veneri,

Prima dell'inizio delle attività, l'Impresa comunicherà per iscritto al Responsabile Unico del Progetto dell'ENEA il nominativo del suo Rappresentante, quale persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza che avrà la piena rappresentanza dell'Impresa nei confronti dell'ENEA.

Tra i compiti del Responsabile dell'Impresa rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti: (i) organizzare, programmare e dirigere l'esecuzione dell'appalto conformemente ai contenuti del presente contratto, delle specifiche tecniche e delle eventuali richieste dal Responsabile Unico del Progetto dell'ENEA; (ii) curare l'osservanza, sotto la sua responsabilità, di tutte

le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, emanando disposizioni per l'esecuzione dei lavori e per la loro attuazione in condizioni sicure vigilando, altresì, che le disposizioni vengano eseguite; (iii) in caso di assenza, provvedere a nominare un suo sostituto.

Il Responsabile dell'Impresa, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza, sarà preposto alla direzione del servizio, assumendone le responsabilità dell'andamento. Il Responsabile dell'Impresa, o suo sostituto, dovrà essere sempre presente in ogni fase dell'attività contrattuale.

**ART. 10 - NORME ANTINFORTUNISTICHE E PIANO DELLE MISURE DI SICUREZZA**

L'Impresa dichiara inoltre di aver tenuto conto, nell'elaborazione della propria offerta, degli obblighi imposti dalle norme in materia di sicurezza e di condizioni del lavoro, di previdenza ed assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere svolte le attività.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 l'ENEA fornirà dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui l'Impresa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività da svolgere.

**ART. 11 - PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' E ATTREZZATURE UTILIZZATE**

L'Impresa dovrà comunicare al Responsabile Unico del Progetto i nominativi del proprio personale addetto alle attività, dando altresì tempestiva comunicazione scritta di ogni sua variazione.

L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a far osservare al proprio

personale impiegato per l'esecuzione delle attività, le disposizioni previste dall'ENEA che regolano l'accesso, la permanenza e l'uscita del personale dipendente da ditte.

L'Impresa è a conoscenza che l'ENEA potrà far ispezionare il personale e gli automezzi adibiti alle attività della stessa, secondo la normativa vigente in materia.

L'Impresa si assume l'obbligo dello svolgimento delle attività con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. La medesima si assume, altresì, quale datore di lavoro, tutti i relativi obblighi imposti dalla normativa vigente. Il personale dell'Impresa e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti ENEA e degli obblighi di condotta da esso derivanti, pena la risoluzione del contratto. L'impiego di qualsivoglia utensile, attrezzatura o macchinario da parte dell'Impresa, sarà a completo e totale rischio della stessa, la quale in ogni caso, sarà tenuta a verificare, prima e durante l'impiego, l'esatta conformità degli stessi e delle loro modalità d'uso a tutte le prescrizioni di legge vigenti. L'Impresa provvederà, a sua cura e spese, a far indossare al proprio personale una idonea divisa munita di tesserino di riconoscimento ben visibile recante la ragione sociale nonché quanto previsto dagli artt. 18 e 21 del D. Lgs. n. 81/2008. L'Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, al trasporto del proprio personale sul luogo dell'appalto e viceversa.

Limitatamente agli appalti dei servizi per i quali i CCNL, applicabili al personale impiegato negli appalti stessi, prevedono che alla cessazione dell'appalto intervenga, nei confronti personale citato, la risoluzione del rapporto di lavoro con l'Impresa cessante e la costituzione "ex novo" del

rapporto di lavoro con l'Impresa subentrante, quest'ultima dovrà provvedere ad accantonare per il suddetto personale, il trattamento di fine rapporto-TFR mediante costituzione di un apposito fondo presso un istituto assicuratore. L'Impresa dovrà esibire al Responsabile Unico del Progetto, unitamente alla prima fattura emessa e relativa ai servizi svolti, la polizza rilasciata dall'Istituto assicuratore attestante l'avvenuta costituzione del fondo. Inoltre, ogni qualvolta interverranno variazioni delle retribuzioni per effetto sia dell'applicazione di norme relative al Contratto Nazionale o Provinciale per i lavoratori dipendenti di categoria, l'Impresa dovrà provvedere a versare all'Istituto assicuratore le quote relative a tali variazioni, esibendo le quietanze al Responsabile Unico del Progetto. Resta inteso che ove la polizza di cui sopra preveda versamenti periodici, dovrà essere dimostrato dall'Impresa il puntuale pagamento dei singoli ratei. Qualora l'Impresa non presenti la polizza relativa alla costituzione del fondo e/o le quietanze dei successivi versamenti l'ENEA non procederà al mandato di pagamento delle fatture e attiverà la procedura sostitutiva prevista al precedente art. 5.

#### **ART. 12 - ATTIVITÀ DEL PERSONALE DELL'IMPRESA**

L'Impresa dichiara, sotto la propria responsabilità, che nessuna persona esplicante attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché avente interesse nell'attività dell'Impresa medesima, è dipendente dell'ENEA, anche se in posizione di aspettativa o ricopre incarichi di direzione politica o amministrativa nell'organizzazione dell'Agenzia.

La medesima prende atto che, nel caso di accertata sussistenza di un rapporto o di un interesse come sopra detto, il contratto potrà essere risolto su denuncia

dell'ENEA senza riconoscimento alcuno per gli eventuali servizi e/o prestazioni fornite e salva la facoltà dell'ENEA di richiedere i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.

### **ART. 13 - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ**

Nei casi di sospensione delle attività da parte dell'Impresa senza giustificato motivo, l'ENEA avrà facoltà nei giorni di sospensione, di fare eseguire il servizio stesso nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all'Impresa la spesa relativa, salva ogni altra ragione od azione. L'ENEA, in tal caso, valutata la gravità del danno sofferto a causa della suddetta sospensione, si riserva la facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto con le modalità e conseguenze previste all'art. 19 del presente contratto. In caso di sospensione delle attività a causa di sciopero del personale addetto al servizio, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali di categoria, l'ENEA provvederà a trattenere l'importo corrispondente alle prestazioni non effettuate, ai sensi dell'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'allegato II.14 ivi richiamato.

### **ART. 14 - ASSICURAZIONE**

L'Impresa è ritenuta responsabile di qualunque fatto doloso o colposo, anche dei propri dipendenti, collegati con le attività del presente contratto, che cagioni danni all'ENEA, al suo personale, a terzi o cose di terzi, e s'impegna conseguentemente al risarcimento di tutti i danni, diretti o indiretti, prodotti e conseguenti.

### **ART. 15 – CONTROLLO DELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA**

L'Impresa si impegna a comunicare all'ENEA, (con cadenza annuale ovvero al verificarsi del fatto), se sono intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato al momento

della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.P.C.M. n. 187/1991.

#### **ART. 16 - SUBAPPALTO**

Previa autorizzazione dell'ENEA e nel rispetto dell'art. 119 del D. Lgs. n.36/2023., le attività che l'Impresa ha indicato in sede di offerta a tale scopo, possono essere subappaltati alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dalla normativa e/o nelle specifiche di gara, tenuto conto in particolare delle prestazioni non subappaltabili riportate nel disciplinare di gara.

#### **ART. 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO**

A sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n.36/2023, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del presente contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera

#### **ART. 18 - ONERI FISCALI**

Sono a carico dell'Impresa le spese di bollo del presente contratto e dei relativi allegati come indicate nell'art 18 comma 10 e nella tabella contenuta nell'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023.

Le spese relative alla registrazione sono a carico della parte che, in caso d'uso, provvede alla stessa

L'IVA è a carico dell'ENEA nella misura stabilita dalla legge.

#### **ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto potrà essere risolto quando ricorrano una o più delle condizioni

richiamate all'art. 122, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 122, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, il contratto sarà inoltre risolto qualora nei confronti dell'appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs. n.36/2023 (art. 94 Codice).

Ai sensi dell'art. 122, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. il contratto potrà essere risolto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, previa valutazione del Responsabile Unico del Progetto. Inoltre, si procederà alla risoluzione ipso-iure nei seguenti casi:

a) morte del titolare dell'Impresa (se trattasi di Ditta individuale);

b) fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa o sia in corso nei confronti dell'Impresa un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 124 del Codice. e dall'art. 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto;

d) sospensione delle prestazioni oggetto dell'appalto con gravi danni provocati all'ENEA;

e) subappalto non autorizzato o contrario alle previsioni di legge e contrattuali;

f) non rispondenza delle prestazioni effettuate alle specifiche contrattuali;	
g) perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;	
h) accertato interesse di personale ENEA nell'attività dell'Impresa;	
i) violazione del divieto di cessione totale o parziale del contratto;	
j) rifiuto prolungato e ingiustificato di presentare la documentazione attestante i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi e quelli relativi al pagamento delle imposte e tasse;	
k) accertamento in via definitiva della violazione della normativa vigente in materia previdenziale ed assicurativa, nonché relativamente al pagamento di imposte e tasse;	
l) mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di integrità;	
m) violazione, da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa, degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti ENEA;	
n) mancato rispetto dei protocolli di legalità di cui all'art. 83-bis nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'art. 3, comma 7, del D.L. n. 76/2020;	
In tali casi ENEA sarà tenuta a corrispondere all'Impresa esclusivamente il corrispettivo contrattuale inerente alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.	
La risoluzione del contratto porterà inoltre all'incameramento da parte dell'ENEA della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 e, nei casi di sospensione totale o parziale ai sensi dell'art. 121 comma 10 del	

Codice, al risarcimento dei danni da parte dell'Impresa quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 c.c. e secondo i criteri individuati nell'Allegato II.14 al Codice.

#### **ART. 20 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ**

Per la verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite si applica l'art. 116 del D. Lgs. n. 36/2023. Entro 60 giorni dalla data di ultimazione di tutte le attività, sarà emesso, a cura del Responsabile Unico del Progetto o, se nominato, del Direttore dell'esecuzione, il Certificato di Verifica di Conformità ovvero l'attestazione di regolare esecuzione nei casi previsti dal nuovo codice. L'esito positivo determinerà, il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite, secondo le modalità indicate all'art. 5 del presente contratto.

#### **ART. 21 - NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento ai documenti indicati al precedente articolo 2, nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

#### **ART. 22 – CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA**

Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 67, comma 2, del D. Lgs. n. 159/2011. In caso di accertamento positivo nei confronti dell'Impresa, il contratto sarà risolto di diritto fatto salvo il diritto dell'ENEA al maggior risarcimento dei danni subiti. In tale ipotesi sarà retribuito soltanto il servizio già svolto, con esclusione di qualsiasi ulteriore onere per l'ENEA.

#### **ART. 23 - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia, diretta od indiretta, che sia relativa all'oggetto del presente contratto nonché alla sua interpretazione, applicazione ed esecuzione,

è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003, come novellato dal D.lgs. n. 101/2018, ENEA informa che:

1) Il Titolare del trattamento è l’Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (“ENEA”) con sede e domicilio fiscale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76.

2) Il trattamento dei dati richiesti all’Impresa persegue esclusivamente le seguenti finalità:

adempiere agli obblighi contrattuali correlati al presente appalto;

espletare tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili connessi alle attività oggetto del presente contratto.

3) Il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti informatici ed elettronici, osservando i principi di correttezza e lealtà al fine di garantire la massima sicurezza e riservatezza nella piena osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

4) I dati richiesti all’Impresa sono necessari per adempiere agli obblighi di natura contrattuale, fiscale ed amministrativa. Il conferimento degli stessi è, quindi, obbligatorio per l’instaurazione e il mantenimento di un qualunque rapporto contrattuale.

5) I dati personali, acquisiti per le suddette finalità, potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati in relazione ad adempimenti obbligatori per legge.

6) È sempre consentito agli interessati l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. (fino all’art. 22) del Regolamento (UE) 2016/679.

#### **ART. 25 - DICHIARAZIONE ENEA**

Si allega, a sola firma dell'ENEA, la dichiarazione ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, della L. 488/1999 (come modificata dal D.L. 168/2004, convertito in L. 191/2004).

**ART. 26 – RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE**

Si applica quanto previsto dal Libro V Parte I, Titolo II, ad esclusione dell'art 213 (Arbitrato) del D. Lgs. n. 36/2023.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

L'ENEA

L'Impresa

Il sottoscritto Carlo De Michele, Legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di aver particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, dichiara inoltre di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di cui agli artt. 4, 5, 6, 11, 12 13, 14, 19, 20, 22 e 26 del presente contratto.

L'Impresa



**Dichiarazione ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, della Legge**

**23 dicembre 1999 n. 488**

**come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168**

**(convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191)**

Ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168 (convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191), il sottoscritto Ing. Giulia Monteleone, Delegato alla Spesa dell'ENEA, relativamente al contratto per l'appalto per servizi tecnici e scientifici avente come oggetto "Sviluppo di un toolbox GIS pe la modellazione del paesaggio per l'integrazione di (agro-)fotovoltaico con la classificazione dell'uso suolo" stipulato tra l'ENEA, rappresentata dal sottoscritto, e Ariespace SRL Spin off dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in persona del Ing. Carlo De Michele,

**DICHIARA**

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168 (convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191), e in particolare che il contratto è stato stipulato in assenza, a tale data, di una Convenzione CONSIP relativa al bene o servizio oggetto del presente contratto, in relazione a quanto previsto dall'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168 (convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191).